

## Normativa e prassi

# Otto codici tributo ridenominati per versamenti di Ivie e Ivafe

21 Maggio 2020

Per le imposte sugli immobili situati all'estero e sulle attività finanziarie detenute fuori il territorio italiano, istituite con la "manovra salva Italia", trovano spazio altri soggetti



La **legge di bilancio 2020**, articolo 1, comma 710, ha esteso ad altri soggetti passivi l'applicazione dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie), istituita con l'**articolo 19**, comma 13 del DL n. 201/2011, e dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (Ivafe), istituita con il comma 18 del medesimo articolo. La decorrenza delle

disposizioni è stabilita dal successivo articolo 711 a partire dal 2020.

Con la **risoluzione n. 26/E** del 21 maggio 2020 vengono ridenominati i codici tributo, già istituiti con le risoluzioni **n. 54/E** del 7 giugno 2012 e **n. 27/E** del 19 aprile 2013, per consentire il versamento di dette imposte:

- **4041** denominato "Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. - SALDO"
- **4042** denominato "Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinato da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO"

- **4044** denominato "Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA"
- **4045** denominato "Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE"
- **4046** denominato "Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. - Società fiduciarie - ACCONTO"
- **4043** denominato "Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. - SALDO"
- **4047** denominato "Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA"
- **4048** denominato "Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE".

Restano ferme le istruzioni di compilazione del modello F24 impartite con la risoluzione n. 27/2013 (vedi articolo "**Attività e immobili all'estero: i codici tributo cambiano nome**"): i codici tributo vanno esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione, nel campo "anno di riferimento", dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, nel formato "AAAA".

Per i codici tributo "**4041**", "**4043**", "**4044**" e "**4047**", in caso di versamento rateale, nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." è riportato il numero della rata nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un'unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con "0101".

Per il codice tributo "**4046**", nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." è indicato il mese cui si riferisce l'acconto (0006 per il primo acconto e 0011 per il secondo acconto), nel formato "00MM".

Per il codice tributo "**4042**", il campo "NN" non deve essere compilato in quanto il versamento da parte delle fiduciarie è effettuato cumulativamente per tutti i soggetti amministrati.

di

**r.fo.**

